



Finanziato dall'Unione Europea  
NextGeneration EU



**Repertorio n. 39294**

## **COMUNE DI FANO**

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

**PNRR – M2C4 -TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA  
IDRICA – 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA  
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA  
ENERGETICA DEI COMUNI .**

**Contratto per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza di viale  
Battisti – via Garibaldi - CUP E35F19001110004 – CIG n. 9747531D09 –  
Numero Gara 9027346.**

### ***Repubblica Italiana***

L'anno duemilaventitre (2023) questo giorno ventotto (28) del mese di luglio, avanti a me dott.ssa Daniela Mantoni, Vicesegretario Generale del Comune di Fano, giusto provvedimento sindacale n. 31 del 12 dicembre 2022 e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i seguenti signori che mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016:

- ing. Federico Fabbri, nato a [REDACTED]  
[REDACTED] che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e

dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- sig. Piero Benincasa, [REDACTED],  
[REDACTED], il quale  
interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Amministratore  
unico della ditta EDILBENINCASA S.r.l., con sede legale in via dell'Ecologia  
n. 28 – 87064 Corigliano-Rossano (CS), giusto quanto risulta dalla visura  
telematica del Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e  
Agricoltura di Cosenza, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Vicesegretario Generale  
del Comune di Fano sono personalmente certo, mi hanno richiesto di fare  
risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 14 marzo 2023 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo per i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI / VIA GARIBALDI”, redatto dalla società 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.a. per l'importo complessivo di € 1.045.000,00;
- il progetto è stato validato ai sensi dell' art. 26, comma 6, lett. d) e comma, 8) del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Federico Fabbri, in data 9 marzo 2023;
- il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23/06/2022 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) e nel rispetto del principio del DNSH;

- l'intervento risulta inserito nell'elenco annuale del Programma dei lavori pubblici, triennio 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13 marzo 2023 con i seguenti codici CUP E35F19001110004 - CUI L00127440410202000006;
- il progetto di che trattasi, è finanziato con fondi PNRR – M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP E35F19001110004;
- il Direttore dei Lavori è l'ing. Marcello Zanna;
- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, n. 646 del 24 marzo 2023, si è stabilito quanto segue:
  - di assegnare alla CUC, l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei presenti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 con applicazione del criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - l'importo dei lavori a misura a base di gara, è suddiviso come segue:
    - € 700.030,45 quale importo dei lavori soggetto a ribasso (di cui € 128.670,48 per costo della manodopera), oltre a € 41.482,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 741.512,80 Iva esclusa;

- è prevista altresì, nel caso di disponibilità di ulteriore risorse economiche, di affidare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione di opere opzionali indicate negli elaborati progettuali, per l'importo di € 271.861,84 Iva esclusa;
- la procedura di gara è così codificata: CUP E35F19001110004 – CIG n. 9747531D09 – Numero Gara 9027346;
- con determinazione della Dirigente della CUC n. 714 del 30 marzo 2023, è stato approvato il bando/disciplinare di gara e la relativa modulistica, per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in conformità alla determinazione a contrattare del Dirigente dei Lavori Pubblici n. 646/2023;
- estratto del Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 39 del 3 aprile 2023, nonché unitamente al disciplinare di gara e alla relativa modulistica sulla piattaforma telematica Tuttogare, su Amministrazione trasparente ed all'Albo Pretorio on-line – Bandi di gara e contratti, dal 30 marzo 2023 alle ore 12,00 del giorno 18 aprile 2023, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 32343) e, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un regionale (Il Messaggero ed. naz., e Il Corriere Adriatico reg. del 4 aprile 2023);
- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura aperta, in data 27 aprile 2023, la migliore offerta è risultata quella della ditta **EDILBENINCASA S.r.l.**, con sede legale in via dell'Ecologia n. 28 – 87064 Corigliano-Rossano (CS), con un ribasso del 19,826%, come risulta dal relativo verbale;
- ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale

previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema FVOE predisposto dall'ANAC e d'ufficio, depositata agli atti e ancora in corso di validità;

- è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la predetta ditta, è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e precisamente: matricola INPS n. 3213265415, INAIL n. 18582888 – codice cassa edile matricola 005965;

- la ditta **EDILBENINCASA S.r.l.**, è in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG3 per classifica adeguata ai lavori da svolgere e certificazione UNI CEI ISO 9001:2015 in corso di validità e ha dichiarato per le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OG10 a qualificazione obbligatoria, il ricorso al subappalto necessario nella misura del 100% dell'importo dei lavori relativi alla predetta categoria;

- l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la “dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi”, in conformità all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente 6 giugno 2012 (pubblicato in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- ai sensi della legge 190/2012 e dell'art. 29 del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 del 11 agosto 2014, la ditta **EDILBENINCASA S.r.l.**, è iscritta presso le “White List” della Prefettura di Cosenza, con inserimento in data 9 gennaio 2023;

- con determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1120 del 9 maggio 2023 della Dirigente della CUC, si disponeva l'affidamento del presente appalto alla ditta **EDILBENINCASA S.r.l.**, per l'importo di € 602.724,76 di cui € 561.242,41 per lavori a misura al netto del ribasso del 19,826% ed € 41.482,35 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 11 maggio 2023;
  - l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Tuttogare, in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal 11 maggio 2023, sulla G.U.R.I. n. 57 del 19 maggio 2023 e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 33207) e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e uno locale (Il Il Messaggero ed. naz., e Il Corriere Adriatico reg. del 20 maggio 2023);
  - il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è scaduto;
  - con determinazione n. 1317 del 29 maggio 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si è preso atto dell’intervenuta aggiudicazione a favore della ditta **EDILBENINCASA S.r.l.** con conseguente rimodulazione del quadro economico in esito alla procedure di gara;
  - che il RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e l’Appaltatore concordano e danno atto, che sussistono le condizioni per l’immediata cantierabilità dei lavori;
  - tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all’esecuzione del presente contratto di appalto – fatte salve le specifiche modalità per le riserve e le contabilità – qualora effettuate tramite posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte. L’Appaltatore in proposito indica il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni [edilbenincasa@pec.it](mailto:edilbenincasa@pec.it);
- La stazione appaltante indica il seguente indirizzo PEC al quale l’appaltatore dovrà inviare le comunicazioni [comune.fano@emarche.it](mailto:comune.fano@emarche.it);

Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in caso di mancato recepimento delle comunicazioni inviate.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto**

Il dott. ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto, alla ditta **EDILBENINCASA S.r.l.** con sede legale in via dell'Ecologia n. 28 – 87064 Corigliano-Rossano (CS), d'ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i lavori “*di messa in sicurezza di viale Battisti – via Garibaldi*” in conformità al progetto indicato in premessa, nonché all'offerta economica presentata.

L'Appaltatore, i subappaltatori, i sub-contrattisti, gli esecutori, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, sono tenuti al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici di cui al D.L. n. 77/2021 relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € **602.724,76** (euro seicentoduemilasettecentoventiquattro virgola settantasei centesimi) di cui €

561.242,41 per lavori a misura al netto del ribasso del 19,826% ed € 41.482,35 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso, oltre IVA;

**Art. 1 bis) Opzioni esercitabili dalla Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, altresì di affidare ulteriori lavori per l'importo di euro 271.861,84 Iva esclusa, nel caso di disponibilità delle necessarie risorse economiche.

La predetta opzione rappresenta un diritto potestativo della stazione appaltante e pertanto, nel caso in cui la stessa decida di avvalersene, l'appaltatore sarà obbligato a darvi seguito mentre, nel caso in cui la stazione appaltante decida di non richiederla, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

**Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente atto e dai seguenti documenti:

- Capitolato generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la parte ancora vigente;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco prezzi unitari;
- Relazioni tecniche e specialistiche;
- Elaborati grafici progettuali;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 14 marzo 2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo con tutti gli elaborati richiamati e allegati alla stessa, costituenti il progetto;
- Determinazione a contrattare n. 646 del 24 marzo 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici;
- Determinazione n. 714 del 30 marzo 2023 della Dirigente della CUC, di avvio della procedura e approvazione del bando e disciplinare di gara;
- Verbale di gara;
- Determinazione n. 1120 del 9 maggio 2023 della Dirigente della CUC, di aggiudicazione definitiva;
- Determinazione n. 1317 del 29 maggio 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva di cui sopra;
- dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- a. il capitolato speciale d'appalto;
- b. l'elenco prezzi;
- c. il computo metrico estimativo;

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante.

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

### **Art. 3 – Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, penali per ritardi e per inadempimenti relativi al PNRR**

I lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 19 giugno 2023 come da verbale di consegna lavori in via d'urgenza, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera a), della Legge n.120/2020 e s.m.i., e dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari ad **UNO per mille** dell'importo contrattuale, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 304 (trecentoquattro) giorni consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi.

Le penali saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;
- b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;
- d. nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali sopra determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

In merito alla disciplina del PNRR – PNC il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara di cui all'art. 47, comma 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 è prevista l'applicazione delle penali come definite al comma 6 del medesimo D.L. convertito con L. n. 108/2021.

L'importo complessivo delle penali di cui al comma 1, 1 bis e 2 dell'art. 47 del D.L. 47/2021 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

La violazione degli obblighi di cui all'art. 47 comma 3 D.L. 77/2021 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, PNC e altri fondi Europei.

L'inadempimento dell'obbligo, in caso di necessità per l'esecuzione del contratto, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, rilevato dopo la sottoscrizione del contratto determinerà l'applicazione delle penali previste nel presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le penali in questione, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP e sono quantificate ed applicate con le modalità previste all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 4 - Premio di accelerazione previsto dal PNRR**

In merito alla disciplina del PNRR – PNC, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, ai sensi dell'art.50, comma 4, del DL 71/2021 e ss.mm.ii., è riconosciuto all'Appaltatore, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo pari allo 0,6 per mille dell'importo

contrattuale al netto dell'IVA di Legge. Il premio di accelerazione trova copertura economica mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce Imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **Art. 5 - Sospensione dei lavori – Proroghe**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di

ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016), nel caso si verificano ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo art. 3 del contratto, in conformità di quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 6 – Programma di esecuzione dei lavori**

L'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art. 40 e art. 43 D.P.R. n. 207/2010 e alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 7 – Contabilizzazione dei lavori**

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura e in parte in economia secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in base al

D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 e alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 8 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente**

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di avere un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto non trovano applicazione le penali relative al mancato rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 richiamati anche nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 9 – Oneri a carico dell'Appaltatore**

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005 prima dell'inizio dei lavori, se dovuta;

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- le vie di accesso al cantiere con relativa cartellonistica e segnaletica come indicato anche dalle Autorità competenti;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- lo smaltimento a norma di legge del materiale di scavo e dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro e delle singole lavorazioni ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede

tecniche relativi alla posa in opera;

- il prelievo, secondo quanto disposto dal Direttore dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, di campioni di materiali da sottoporre alle prove ed agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche di cui all'art.111, comma 1-bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e come previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresi gli adempimenti operativi per il campionamento ed il confezionamento dei campioni (maestranze, mezzi, attrezzi, trasporto, stoccaggio). Sono altresì a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'allestimento di quanto necessario compresa l'assistenza per effettuare in loco/in sito prove di carico, prove sui materiali e/o sui manufatti compresi in appalto da eseguirsi da parte di laboratori/istituti incaricati e legalmente autorizzati scelti dalla Direzione lavori e/o dall'Organo di collaudo;

- le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, prove di laboratorio, ecc. che, ai sensi dell'art.6 – comma 4 - del DM 49/2018, il Direttore Lavori ed il Collaudatore riterranno necessari a loro insindacabile giudizio;

L'Appaltatore è tenuto a presentare certificazioni di qualità e schede tecniche di conformità per tutti i prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta presentazione di dette certificazioni.

- il pieno rispetto di quanto riportato all'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore**

In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

l'Appaltatore:

- dovrà redigere e depositare il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza nominato in corso d'opera dalla Stazione Appaltante e realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, nonché le eventuali proposte integrative;
- sarà tenuto ad aggiornare tempestivamente il Piano Operativo di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni ed in particolare ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati;
- dovrà dichiarare di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto;

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza in genere nonché dei piani di sicurezza (qualora ricorrano gli estremi di redazione degli stessi) da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 11 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza**

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza". Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/2008.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stato individuato nella figura del dott. ing. Marcello Zanna che ha verificato e preso atto del PSC e i relativi allegati che sono ricompresi negli elaborati di progetto.

L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a

consegnare all'Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 18/11/2008, e' riportata nell'apposito elaborato.

#### **Art. 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 13 - Revisione dei prezzi e adeguamento corrispettivo**

Si rinvia all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 14 - Anticipazione dell'importo contrattuale**

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stata corrisposta la somma di € 132.599,45 comprensivo di Iva, con atto di liquidazione n. 289 del 03/07/2023 in favore dell'Appaltatore, a titolo di anticipazione della somma pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è stata subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

#### **Art. 15 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l'indicazione del CUP E35F19001110004 – CIG n. 9747531D09. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s. m.i. L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del contratto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 16 - Variazione/Modifica del progetto e del corrispettivo**

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova modifica contrattuale/perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010 e di cui all'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all' art. 35 del codice degli appalti ed al 15 per cento del valore iniziale del contratto. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Le varianti in corso d'opera sono comunque soggette alle comunicazioni ed agli adempimenti di cui all'art.106, comma 14, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

**Art. 17 - Certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione-  
consegna anticipata dell'opera**

Il Certificato di regolare esecuzione, da approvare da parte della stazione appaltante e quale certificato di collaudo, sarà emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi di cui all'art.10, comma 5. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell'art. 230 del D.P.R 207/2010 così come applicabile ai sensi delle norme transitorie del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. .

#### **Art. 18 – Contabilità dei lavori e dei pagamenti**

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore ad **euro 150.000,00** (centocinquantamila/00), secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto

progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 113-bis del codice dei contratti e dell'Art.14, comma 1 – lettera d) del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018, emette, contestualmente all'adozione di ogni Stato di avanzamento Lavori, e comunque entro sette giorni dall'adozione degli stessi S.A.L., il conseguente certificato di pagamento ai fini della relativa fatturazione elettronica da parte dell'Appaltatore. Per adozione dello Stato di Avanzamento Lavori si intende la data di emissione del medesimo S.A.L. da parte del Direttore dei Lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e del Capitolato Speciale d'Appalto. Trattandosi di contratto con corrispettivo a misura, la contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia e non previste in contratto, si procede secondo le relative speciali disposizioni di Legge.

I costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di

avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento e sull'importo del conto finale, è operata, nell'ambito delle detrazioni, la trattenuta, in quota parte, di un importo pari al prodotto del rapporto fra importo del S.A.L. in questione e l'importo contrattuale moltiplicato per l'importo dell'Anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima Anticipazione contrattuale.

Dopo l'ultimazione dei lavori ed all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso collaudo, il responsabile unico del procedimento rilascia il documento di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il Certificato/Documento di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti nonché all'adempimento degli obblighi indicati nel presente contratto (presentazione delle certificazioni di qualità e delle schede tecniche di conformità per tutti i prodotti forniti/istallati), e deve essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione. Per il pagamento della rata di saldo si applica la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori di che trattasi (c.d. **DURC di Congruità**). In merito si rinvia a quanto specificato e dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il pagamento della rata di saldo non costituisce

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

#### **Art. 19 - Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 59.750,00 (euro cinquantanovemilasettecentocinquanta virgola zero centesimi), mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2670677 emessa il 13 giugno 2023, dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, Agenzia di Corigliano Calabro, che dovrà essere prorogata a decorrere dal **6 giugno 2024**.

L'appaltatore si obbliga, prima della scadenza della predetta cauzione

definitiva, a produrre la relativa proroga fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Si autorizza l'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata telematicamente dell'importo di € 7.420,00 (euro settemilaquattrocentoventi virgola zero centesimi), dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria quietanza.

**Art. 20 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori (Responsabilità Civile).

L'Appaltatore, ai fini di cui al comma 3 dell'art. 103 del codice dei contratti, ed ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza n. 2023/06/2116660 emessa in data 13 giugno 2023 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, Agenzia di Corigliano Calabro, per l'importo complessivo di € 602.724,76 e una copertura assicurativa con massimale pari ad € 1.000.000,00.

Tutte le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie previste dal presente articolo contengono la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

**Art. 21 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.

**Art. 22 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR**

*Clausola relativa alle previsioni di cui art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.*

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante, prima della stipula del presente atto, la *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*, la quale fa parte integrante del presente contratto depositato agli atti dell'ufficio.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste da presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, in caso di necessità di nuove assunzioni durante l'esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. Per il calcolo delle quote si fa riferimento a quanto previsto nelle linee guida di cui al DPCM del 7/12/2021 Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile (con età inferiore ai 36 anni) e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

#### **Art. 23 - Protocollo di legalità con la Prefettura**

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

## **Art. 24 – Subappalto**

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha indicato di avvalersi del subappalto per le lavorazioni rientranti nella categoria OG3 nei limiti di legge e per le lavorazioni rientranti nella categoria OG10 al 100%;

I lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- b. su richiesta del Subappaltatore;

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli articoli 43, 44 e 45 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 25 - Risoluzione del contratto e controversie**

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto, così come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

**Art. 26 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici**

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

**Art. 27 - Assenza di condizioni ostative alla stipula**

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

**Art. 28 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto**

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso

contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

#### **Art. 29 – Clausola sociale**

L'Appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

#### **Art. 30 – Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);

- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

### **Art. 31 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Si fa infine riferimento e si rimanda al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC).

### **Art. 32 – Spese**

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi

senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

### **Art. 33 – Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- EDILBENINCASA S.r.l. - n. 02905640781;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

Art. 1- bis – Opzioni esercitabili dalla Stazione Appaltante

Art. 3 – Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, penali per ritardi e per inadempimenti relativi al PNRR;

Art. 9 - Oneri a carico dell'Appaltatore;

Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore;

Art. 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti;

Art. 13 - Revisione dei prezzi;

Art. 14 - Anticipazione dell'importo contrattuale;

Art. 15 - Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 22 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR;

Art. 24 - Subappalto;

Art. 25 - Risoluzione del contratto e controversie;

Art. 29 - Clausola sociale;

Art. 30 - Trattamento dati personali;

Art. 32 – Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 36 pagine intere e 18 righe della trentasettesima pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013). Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

LA DITTA

dott. ing. Federico Fabbri

sig. Piero Benincasa

Il Vice Segretario Generale dott.ssa Daniela Mantoni

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

*Estremi registrazione 4667 Serie 1T del 3 agosto 2023 € 245,00*